

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 273 DEL 31.03.2009

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON IL DOTT. TOLA SALVATORE GIOVANNI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA MEDICA, DA PRESTARSI PRESSO LA DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

L'anno duemila NOVE addì TRENTUNO del mese di MARZO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giorgio Lenzotti

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Bruno Contu

- DATO ATTO** che in forza dell'art.13 , comma 5 della legge regionale, a seguito dell'acquisizione nel territorio di questa Azienda Sanitaria di nuovi comuni, si è manifestata la necessità di mettere in atto strategie finalizzate al miglioramento dell'organizzazione ospedaliera, alla razionalizzazione dei percorsi clinico-assistenziali e dei rapporti con le strutture territoriali;
- DATO ATTO** che con deliberazione n. 1009 del 30.09.08 è stato stipulato un contratto di collaborazione con il dott. Tola Salvatore Giovanni per l'attivazione di un progetto finalizzato al miglioramento dell'organizzazione ospedaliera, alla razionalizzazione dei percorsi clinico-assistenziali e dei rapporti con le strutture territoriali;
- RILEVATO** come si renda necessario prorogare il rapporto di collaborazione con il professionista, nell'ambito della Direzione medica del Presidio ospedaliero di Olbia al fine del completamento del succitato progetto;
- VISTO** l'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, ai sensi del quale per le esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- DATO ATTO** che con nota prot. n. 6718 del 31.03.2009 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in esplicazione della direttiva regionale n.601 del 09.03.2009, si dispone il limite massimo di 90 giorni relativamente alla proroga e alla stipula di contratti a tempo determinato;
- PRESO ATTO** della disponibilità della dott. Tola Salvatore Giovanni alla proroga del contratto di collaborazione per attività di assistenza medica da prestarsi presso la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Olbia;
- DATO ATTO** che con deliberazione n 1 del 02.01.2009 è stato nominato Direttore Amministrativo F.F. l' Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore dell'Area Affari generali, legali e comunicazione;
- VISTI** il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R.10/2006;

DELIBERA

- di prorogare il contratto di collaborazione per un periodo di mesi tre al dott. Tola Salvatore Giovanni nato il 26.05.71 e residente a Sassari in Largo Monache Cappuccine, 13, per l'esercizio dell'attività di assistenza medica, da prestarsi presso la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Olbia, nell'ambito del progetto finalizzato al miglioramento dell'organizzazione ospedaliera, alla razionalizzazione dei percorsi clinico-assistenziali e dei rapporti con le strutture territoriali;

- di stabilire che l'incarico, a tempo determinato, cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Bruno Contu




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Avv. Roberto Di Gennaro



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Lenzotti



Il Direttore Area Amministrazione del Personale
n.



134

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10,

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 08/04/2009, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 08/04/2009

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 2 DI OLBIA .

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale
rappresentante il Dr. Giorgio Lenzotti nato a Tortoli' il 12.08.1953 e
domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda
Cod. Fiscale 01687160901



E

il dott. Salvatore Giovanni Tola nato ad Ozieri il 26.05.1971 e residente a
Sassari in Largo Monache Cappuccine, 13;

P.IVA: _____



PREMESSO

- che ai sensi dell'art.13, comma 5 della Legge Regionale 7/ vi è stata
l'acquisizione nel territorio di questa Azienda di nuovi comuni e
contestualmente la necessità di mettere in atto un progetto finalizzato al
miglioramento dell'organizzazione ospedaliera, alla razionalizzazione dei
percorsi clinico-assistenziali e dei rapporti con le strutture territoriali;

- che il sanitario sopra generalizzato dichiara, di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta e, segnatamente: del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, iscrizione all'Ordine dei Medici, specializzazione nella disciplina di Igiene e Medicina Preventiva;
- che il sanitario innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite, nell'ambito dell'Unità Operativa di destinazione, dal Direttore dell' Unità Operativa medesima.
- che il sanitario sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Il medico sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza medica presso il la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Olbia secondo le direttive generali indicate dal Responsabile

della Direzione medica, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione consisteranno nello svolgimento delle seguenti prestazioni aggiuntive di carattere medico così individuate come previste da progetto:

- 1) gestione del settore ricoveri/cartelle cliniche: controllo di qualità di SDO e cartelle cliniche. Verifiche di appropriatezza dei ricoveri, elaborazione reportistica sull'attività di ricovero ed ambulatoriale anche in relazione ai tempi di attesa (in collaborazione con il referente sulle liste d'attesa);
- 2) supervisione della attività ambulatoriale del Presidio in collaborazione con il referente delle liste d'attesa;
- 3) Supervisione attività consulenze interne con elaborazione reportistica;
- 4) Gestione dei flussi informativi nel rispetto delle scadenze date dalla Direzione Generale e dall'Assessorato Regionale;
- 5) Gestione dell'aspetto sanitario inerente il ricovero, le prestazioni ambulatoriali e di Pronto Soccorso dei pazienti stranieri, in collaborazione con l'ufficio amministrativo preposto;
- 6) Elaborazione in collaborazione con le UU.OO e le altre figure professionali della Direzione Ospedaliera, di percorsi clinico-assistenziali finalizzati al miglioramento dell'organizzazione ospedaliera e dei rapporti con il Territorio;
- 7) Supervisione del Settore Urgenza/Emergenza del Presidio ospedaliero;

Il sanitario da disponibilità allo svolgimento di prestazioni aggiuntive che il Direttore del Presidio nonché Responsabile del progetto dovesse ritenere necessarie per l'attuazione del progetto medesimo

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi di attività della Direzione medica di presidio e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del responsabile del Servizio medesimo.

ART. 3

Le parti convengono che, alla luce del progetto, per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire la sua attività secondo le direttive impartite dal Responsabile del progetto, in relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati con il Responsabile del progetto.

ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza medica viene individuata la Direzione medica del presidio ospedaliero di Olbia.

ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 10.200(diconsì euro diecimiladuecento/00) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di

verifica delle prestazioni, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge.

I compensi spettanti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della presente convenzione, in quanto erogati a professionista iscritto all'ENPAM, sono soggetti all'applicazione del contributo INPS di cui alla legge n. 335/95 in misura ridotta.

ART. 7

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 8

La documentazione e della verifica degli obiettivi, anche intermedi, sarà effettuata dal Responsabile del progetto.

ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale.

ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non essere titolare in assistenza primaria di cui al Capo II, D.P.R. n.484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in continuità assistenziale, di cui al Capo III, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in emergenza sanitaria territoriale di cui al Capo V, D.P.R. n. 484/96;
- di non essere titolare di incarico nell'ambito della Medicina dei Servizi di cui all'allegato N, D.P.R. 484/96;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia

suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

- di non essere iscritto ad un corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs.n.257/91;
- di non essere iscritto al corso biennale di formazione specifica in medicina generale.

ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.675/96 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi tre a decorrere dal_____.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si

attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile della Struttura, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

Olbia, _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giorgio Lenzotti

IL PROFESSIONISTA

Dott. Salvatore Giovanni Tola
